



COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 14 del 23/05/2020

Servizi Unione Terra di Mezzo

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI BAGNOLO IN PIANO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. DIVIETO DI UTILIZZO DI GIOCHI E STRUTTURE LUDICO-RICREATIVE DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI.

Visti gli articoli 16 e 32 della Costituzione;

Richiamato l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

Visto l'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori

disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, in particolare i suoi articoli 3 e 4;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visti i Decreti del Presidente della Regione Emilia Romagna:

- n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
- n. 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23

- dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;
- n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;
 - n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;
 - n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; n. 61 dell'11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
 - n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;
 - n. 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;
 - n. 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
 - n. 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
 - n. 75 del 6 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive.”;
 - n. 82 del 17 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 “

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 125 S.G. del 16.05.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Visto l'allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ("Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" predisposte dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare la parte relativa alla riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari);

Preso atto che il medesimo allegato 8 al DPCM del 17 maggio 2020 al capo 1.2 lettera b prevede, tra i compiti del soggetto gestore di parchi e giardini l'obbligo di eseguire "... *controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro...*"

Considerato che nel Comune di Bagnolo in Piano sono presenti numerosi giochi e strutture ludico-ricreative nei parchi, giardini, aree verdi del territorio comunale;

Dato atto che allo stato attuale non è possibile adempiere nei tempi previsti a quanto disposto dall'allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, in particolare relativamente alla necessaria pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.

Ritenuto di dover attendere da Governo e Regione indicazioni sull'applicazione tecnica di tale disposizione e di dover comunque avere un congruo spazio temporale per l'eventuale organizzazione di tale attività e delle azioni connesse, oltre che di dover compiere adeguata analisi per la copertura finanziaria;

Richiamato l'articolo 1 comma 9 del Decreto-legge n. 33/2020, secondo il quale il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato pertanto che, a tutela e prevenzione della salute pubblica, si rende indispensabile vietare l'utilizzo di tutte le strutture ludiche e giochi presenti nei parchi, giardini e aree di pertinenza del territorio comunale, non potendo garantire la sussistenza dei presupposti prescritti dalle richiamate Linee guida;

DISPONE

Con effetto immediato e per il periodo di tempo necessario all'Amministrazione comunale per attuare le previsioni delle Linee guida richiamate in premessa ed eventuali successive indicazioni da Governo e Regione, il divieto di utilizzo di giochi e attrezzature ludico-ricreative in tutti i parchi, giardini, aree verdi del territorio comunale;

Rimane consentita la frequentazione di parchi, giardini e aree verdi pubbliche nel rispetto del divieto di assembramento e dell'obbligo del distanziamento sociale di almeno un metro imposti dalla normativa richiamata in premessa

INFORMA CHE

la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4 comma 1 del Decreto-legge 25.03.2020 n. 19. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo

4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 19/2020

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e dell'art. 5 comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi., avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

1. ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
2. in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

DISPONE CHE

- che sia data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune e dell'Unione Terra di Mezzo;
- che in tutti i parchi e giardini pubblici venga data informazione mediante opportuna segnaletica da posizionare in diversi punti della perimetrazione;
- che il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo vigili sull'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza;
- che copia del presente atto venga inviata dalla Segreteria, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
 - alla Prefettura
 - alla Polizia di Stato;
 - al Comando Carabinieri territorialmente competente;
 - al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo

23/05/2020

SINDACO

PAOLI GIANLUCA / INFOCERT SPA